

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 26 giugno – 13 settembre 2013, n. 21010
Presidente Roselli – Relatore Fernandes

Fatto

M.E. notificava atto di precetto alla Banca Antonveneta s.p.a., di cui era creditore in forza di sentenza n.3/2003 del Giudice del Lavoro di Trapani, e, quindi, sottoponeva a pignoramento n. 11 assegni circolari tratti sulla Banca Antoniana Popolare Veneta per complessivi Euro 500.635,37 ed intestati a Poste Italiane s.p.a..

Banca Antonveneta proponeva opposizione all'esecuzione innanzi al Tribunale di Trapani che la rigettava ritenendo: improponibile la pretesa dell'opponente di effettuare la ritenuta fiscale prima che le somme pignorate venissero assegnate in quanto in sede di opposizione all'esecuzione potevano essere dedotti esclusivamente fatti successivi alla formazione del titolo giudiziale; generica la contestazione relativa all'ammontare degli interessi legali.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20.5.2010, accoglieva parzialmente il gravame interposto da Banca Antonveneta s.p.a. e, riformando in parte la decisione impugnata, che confermava nel resto, dichiarava nullo l'atto di pignoramento per la somma vincolata a titolo di interessi legali eccedente l'importo di Euro 15.917,31 e spettante per il periodo 1 marzo 2001 - 31 dicembre 2005.

Ad avviso della Corte, per quello che qui interessa, poiché la sentenza di condanna al pagamento delle retribuzioni deve determinare le somme dovute al lordo delle ritenute fiscali, il diritto del lavoratore di porta in esecuzione, specularmente, ha per oggetto le somme esattamente in essa determinate, trasferendosi in capo allo stesso lavoratore l'obbligo di corrispondere all'Erario gli importi dovuti per ritenute fiscali.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (già Banca Antonveneta s.p.a.) affidato ad un unico motivo.

Il M. è rimasto intimato.

Diritto

Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 23, commi 1 e 29, del DPR n. 600/1973, 21, comma 15, L. 27 dicembre 1997 n.449, nonché omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si assume che il datore di lavoro quando eroga la retribuzione è sostituto d'imposta e, quindi, è tenuto a prelevare, come ritenuta alla fonte, una determinata percentuale a titolo di Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) ed a versarla all'amministrazione finanziaria. Viene, altresì, evidenziato che la decisione della Corte di merito era fondata su un orientamento di questa Corte datato, anteriore alla entrata in vigore della legge n. 449/1997 cit. che all'art. 21 comma 15 espressamente stabilisce: "Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte". Analogamente, l'obbligo di applicare il prelievo contributivo grava sul datore di lavoro il quale provvede in sede di conteggio delle competenze trattenendo la quota di contribuzione a carico del dipendente. Si osserva, inoltre, con riferimento al dedotto vizio di motivazione, che l'impugnata sentenza sulla menzionata norma di cui all'art. 21 comma 5 citato non aveva detto alcunché.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha, anche di recente, affermato il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo

(ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali) (Cass. n. 19790 del 28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del 13/02/2013).

In motivazione, si precisa che, quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto.

L'impugnata sentenza si è conformata a tali principi, peraltro ribaditi da questa Corte anche successivamente alla entrata in vigore del richiamato art. 31 comma 15 della L. n. 449/1997.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio non avendo parte resistente svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, nulla per le spese.